



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati:

- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 24.6.22 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 167/2019 R.G.

TRA

I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli, come da procura in atti

APPELLANTE

E

SONIA SEQUINO, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Amoroso, come da procura in calce alla memoria difensiva

APPELLATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 18.1.19 Inps ha appellato la sentenza n. 82/19 del 14.1.19 con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva accolto la opposizione ad avviso di addebito dell'odierna parte appellata; quest'ultima eccepiva l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata in relazione all'attività libero professionale di avvocato svolta nell'anno 2009 e del pagamento del relativo contributo e la prescrizione dello stesso.

Il Tribunale, pur affermando la legittimità della iscrizione d'ufficio operata da Inps, aveva accolto la eccezione di prescrizione della pretesa contributiva, ritenendola maturata in ragione di una decorrenza della stessa -non a partire dalla data di presentazione della



dichiarazione dei redditi- dal termine di scadenza per il pagamento, stabilito secondo il Giudice al 16.6.10 per i redditi relativi all'anno 2009, per cui al 30.6.15, allorquando perveniva alla ricorrente Sonia Sequino la comunicazione Inps di iscrizione d'ufficio alla relativa gestione previdenziale il termine quinquennale era ormai decorso; compensava le spese del giudizio in ragione di contrasto ravvisato sia sul merito dell'obbligo che sulla decorrenza della prescrizione in materia.

Inps lamentava la erronea individuazione del termine di decorrenza della prescrizione estintiva; perorava la individuazione dello stesso all'epoca di presentazione della dichiarazione, comunque invocando la "proroga" del termine per i pagamenti stabilita dal d.p.c.m. 10.6.10 che traslava al 6.7.10 tale termine, così risultando tempestiva la comunicazione-messa in mora che raggiungeva la Sequino entro il quinquennio successivo; concludeva, dunque, per la riforma con rigetto della pretesa avanzata con il ricorso introduttivo del primo grado.

Si costituiva con memoria difensiva la appellata che, preliminarmente, lamentava la improponibilità dell'appello non avendo agito il difensore costituito anche per la Scci s.p.a. già evocata in primo grado; chiedeva il rigetto dello stesso nel merito rivendicando di essere sottratto alla proroga del dpcm perché operava, all'epoca, nei "minimi" come da dichiarazione fiscale in primo grado.

All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono.

Va premesso come la eccezione di parte appellata non possa trovare accoglimento, dovendosi rilevare la sola mancata impugnazione di s.p.a. Scci della cui legittimazione si può, comunque, dubitare stante l'assenza in atti di comprova di una avvenuta cessione del credito contributivo.

Va, poi, rilevato come in mancanza di appello incidentale sia intervenuto giudicato sul merito dell'obbligo alla iscrizione ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 per cui era causa.

Quanto alla eccezione di prescrizione la stessa è fondata giacché il Tribunale non ha considerato l'intervento del d.p.c.m. citato da Inps appellante.

Giova riportare i principi affermati in materia di prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata dalla Suprema Corte secondo cui *"(...) il fatto costitutivo*



dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi» con l'effetto che “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (Cass. n. 27950/2018).

Nel caso di specie, il termine per il versamento dei contributi per l'anno 2009 è scaduto il 6.7.10, in forza della proroga disposta dall'art. 1 D.P.C.M. 10.06.2010 (“1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse *corrispettivo*...”), che individua tra i destinatari del differimento dei termini le categorie produttive per le quali siano stati elaborati studi di settore -cui parte ricorrente non contesta di appartenere- a prescindere dal fatto che i singoli possano essere esclusi per legge dalla relativa applicazione.



Ne consegue, per un verso, che alla data del 30.6.15 -quando è stata ricevuta dalla parte ricorrente la comunicazione Inps con cui è stato richiesto il pagamento delle somme dovute a titolo di contributi alla gestione separata- il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal 6.7.10 non era ancora interamente trascorso; per altro verso, lo stesso termine è stato efficacemente interrotto proprio dalla comunicazione suddetta. Tale conclusione trova recente conferma nella pronuncia di Corte di Cassazione 32483/21 secondo cui “ l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati". Viene quindi in rilievo il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"; di recente, questa Corte, nel confermare il principio appena esposto, e dunque che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi, ha ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, "anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite" (v. Cass. n. 10273 del 2021);” e poi anche riconoscendo il valore normativo che è proprio del d.p.c.m. per cui “ ... deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa ai D.P.C.M. se hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. n. 73 del 2014; Cass. n. 16586 del 2010; Cass. n. 20898 del 2007; Cass. n. 5360 del 2004; Cass. n. 23674 del 2004; Cass. n. 11949 del 2004; Cass. n. 14210 del 2002; Cass. n. 1972 del 2000), come nel caso di *specie*”.



L'accoglimento dell'appello deve però essere limitato alla affermazione di rigetto della pretesa in primo grado quanto alla sola sorte capitale della pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito impugnato con il ricorso introduttivo

Infatti, medio tempore è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 104/22 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale *“dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”*.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che *“La reductio ad legitimitatem della norma censurata può, quindi, essere operata mediante l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica. In tal modo è soddisfatta l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile, ossia con l'esclusione della possibilità per l'ente previdenziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimento dell'obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della norma interpretata e quella della norma interpretativa.”*

Stante tale intervento che ha inciso sulla predetta norma di interpretazione autentica della disciplina ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, va qui dichiarato che non sono dovute le sanzioni calcolate ed applicate con il ridetto avviso di addebito notificato a parte appellata il 16.1.17.

Stante il recente consolidamento degli arresti in materia ad opera della giurisprudenza di legittimità, appare giustificato compensare tra le parti le spese di questo grado di giudizio.

PQM

La Corte così provvede:



1) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto dichiara dovuta da parte appellata la sola somma capitale pretesa da Inps, con esclusione delle sanzioni già calcolate nell'avviso di addebito notificato da Inps il 16.1.17;

2) spese del grado compensate tra le parti.

Così deciso in Napoli il 24.6.22.

Il Consigliere est.

dott. Luca Buccheri

Il Presidente

dott. Gennaro Iacone

